

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s.1 ottobre 2021 - n. 13011

PSR 2014/2020 - Operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>> - Approvazione del bando per il riconoscimento degli organismi di consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014/2020, attuativo del sopraindicato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificata da ultimo con decisione di esecuzione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021, e in particolare la misura 2 << Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole>> - Sottomisura 2.1 <<Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza>>, attivata tramite l'Operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>;
- il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 <<Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea>> convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Art. 1 ter, comma 3 <<Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura>>);
- il d.m. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016 <<Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura>>;
- la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2016 <<Sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza>>;
- il d.lgs. 11 maggio 2018 n. 52 <<Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016 n. 154>> relativo al riordino della disciplina dell'assistenza tecnica agli allevatori e alla revisione della disciplina della riproduzione animale, art. 4 commi 3 e 5;

Visto il documento di orientamento per l'individuazione dei titoli di studio associabili agli ambiti di consulenza previsti dal d.m. 3 febbraio 2016 redatto a cura della Rete Nazionale Rurale - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali;

Preso atto dei:

- d.d.s. n. 6811 del 15 maggio 2019 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Operazione 2.1.01 - Riconoscimento degli Organismi di consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio, costituzione e pubblicazione dell'elenco regionale degli organismi, ai sensi del decreto n. 16219/2018, con il quale sono stati riconosciuti n. 18 organismi di consulenza e n. 132 consulenti;
- d.d.s. n. 13643 del 26 settembre 2019 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Operazione 2.1.01 - Approvazione del 1° aggiornamento dell'elenco regionale degli Organismi di consulenza di cui al decreto n. 6811/2019 - variazioni dati generali e consulenti, con il quale sono stati effettuati variazioni di dati generali e il riconoscimento di n. 13 consulenti;
- d.d.s. n. 5404 del 6 maggio 2020 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Operazione 2.1.01 - Pubblicazione del 2° aggiornamento dell'elenco regionale degli Organismi di consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio ai sensi dei decreti n. 16219/2018 e n. 14745/2019;
- d.d.s. n. 2649 del 26 febbraio 2021 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - operazione 2.1.01 - pubblicazione del 3° aggiornamento dell'elenco regionale degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio, con il quale è stato disposto il riconoscimento di nuovi Organismi e variazioni di dati generali, consulenti e ambiti di consulenza;

Ritenuto di implementare l'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per le aziende agricole, forestali e gli enti gestori del territorio, anche allo scopo di contribuire alla costruzione e aggiornamento del Registro Unico Nazionale;

Dato atto che il sostegno finanziario ai servizi prestati dagli Organismi di Consulenza riconosciuti sarà concesso successivamente, tramite l'attivazione dell'Operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>, per i progetti di consulenza presentati, secondo le modalità previste da specifico e successivo bando;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione del <<Bando per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio>> e della relativa modulistica, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- adozzare quale strumento di valutazione dei requisiti di riconoscimento degli Organismi di Consulenza i criteri indicati nel sopra citato bando e, per l'accreditamento dei loro tecnici, i criteri indicati all'Allegato 5 del medesimo, che riporta la Tabella di concordanza di cui all'Allegato 1 al documento «Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal d.m. 3 febbraio 2016», redatto a cura della Rete Rurale Nazionale - Mipaaf;
- stabilire che le domande di riconoscimento ed i relativi allegati dovranno essere presentati dal 25 ottobre 2021 fino alle ore 16:00 del 17 gennaio 2022;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti responsabili pro tempore delle singole operazioni, tra cui l'operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>> aggiornato, da ultimo, con il d.d.u.o. n. 12336 del 17 settembre 2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura <<Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità>> attribuite con d.g.r. XI/4350/2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, che dispongono la pubblicità, sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni, dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 12 ottobre 2021

DECRETA

1. di approvare il <<Bando per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del territorio>> e della relativa modulistica, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare quale strumento di valutazione dei requisiti di riconoscimento degli Organismi di Consulenza i criteri indicati nel sopra citato bando e, per l'accreditamento dei loro tecnici, i criteri indicati all'Allegato 5 del medesimo, che riporta la Tabella di concordanza di cui all'Allegato 1 del documento «Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal d.m. 3 febbraio 2016», redatto a cura della Rete Rurale Nazionale - Mipaaf;

3. di stabilire che le domande di riconoscimento ed i relativi allegati devono essere presentati dal 25 ottobre 2021 fino alle ore 16:00 del 17 gennaio 2022;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - sezione bandi.

Il dirigente
Elena Zini

— • —



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

MISURA 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

SOTTOMISURA 2.1 <<Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza>>

Operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>

BANDO PER IL
RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE,
FORESTALI E AGLI ENTI GESTORI DEL TERRITORIO

Allegato A

INDICE**A – INTERVENTO E SOGGETTI**

1. Finalità e obiettivi
2. Riferimenti normativi
3. Soggetti beneficiari
4. Oggetto dell'avviso
5. Requisiti per il riconoscimento dei soggetti richiedenti
6. Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza

B – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSULENZA IN REGIONE LOMBARDIA

7. Territorio di applicazione
8. Caratteristiche generali della consulenza aziendale in Regione Lombardia
9. Limitazioni

C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10. Responsabile del procedimento
11. Presentazione della domanda
12. Istruttoria
 - 12.1 Modalità e tempi del processo
 - 12.2 Verifica di ammissibilità delle domande
 - 12.3 Valutazione delle domande
 - 12.4 Perfezionamento della domanda
 - 12.5 Concessione del riconoscimento e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
 - 12.6 Variazioni

D - DISPOSIZIONI FINALI

13. Costituzione dell'Elenco Regionale
14. Obblighi degli Organismi di Consulenza per il mantenimento del riconoscimento
15. Decadenze, revoche e rinunce degli Organismi di Consulenza riconosciuti
16. Controlli
17. Monitoraggio dei risultati
 - 17.1 Indicatori
 - 17.2 Customer Satisfaction
18. Responsabile del procedimento
19. Trattamento dati personali
20. Pubblicazione, informazioni e contatti
21. Richieste di chiarimenti
22. Scheda informativa
23. Diritto di accesso agli atti
24. Rimedi amministrativi e giurisdizionali
26. Definizioni
27. Riepilogo date e termini temporali

A – INTERVENTO E SOGGETTI

1. Finalità e obiettivi

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, in coerenza con l'articolo 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati e con l'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 2 del PSR 2014/2020 - <<Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole>> che definisce che tali servizi siano oggetto di un sostegno finanziario, procede a implementare l'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per le aziende agricole, forestali e gli enti gestori del territorio, anche allo scopo di contribuire alla costruzione del Registro Unico Nazionale.

Nell'ambito del PSR di Regione Lombardia, l'obiettivo è la costruzione di un sistema che stimoli la domanda di consulenza da parte degli agricoltori e dei silvicoltori favorendo l'individuazione dei fabbisogni degli stessi.

Regione Lombardia intende istituire un sistema di consulenza aziendale finalizzato a migliorare le prestazioni economiche, il rispetto dell'ambiente e del clima e la resilienza climatica e ad assicurare supporto alle aziende agricole e forestali, con riferimento almeno ai seguenti ambiti:

- a) rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e/o dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (finanziamento, gestione, monitoraggio PAC);
- b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nei regimi di sostegno alla PAC) e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) rispetto e adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro per l'azione comunitaria sulle acque);
- e) rispetto e adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 (uso «corretto» dei prodotti fitosanitari) del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, (pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29, paragrafo 2 (agricoltura biologica), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) mitigazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento, biodiversità e protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

- n) innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014/2020 (di seguito indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del sopraindicato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificata da ultimo con decisione di esecuzione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Art. 1 ter, comma 3 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura");
- D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura";
- Circolare Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2016 "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza";
- D. Lgs. 11 maggio 2018 n. 52 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016 n. 154" relativo al riordino della disciplina dell'assistenza tecnica agli allevatori e alla revisione della disciplina della riproduzione animale, art. 4 commi 3 e 5.

3. Soggetti beneficiari

Possono essere riconosciuti, quali Organismi privati di Consulenza aziendale, i liberi professionisti, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

Possono essere riconosciuti gli Organismi che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza alle imprese agricole, forestali e agli enti gestori del territorio che dispongano di consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati secondo i requisiti di seguito definiti.

4. Oggetto dell'avviso

Per servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni tecniche di carattere specialistico, articolate in un progetto, realizzate da tecnici qualificati (consulenti), finalizzate ad aiutare gli imprenditori agricoli, i silvicoltori e gli enti gestori del territorio nella gestione delle imprese, a migliorare i risultati economici (es. aumentare la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione dell'attività agricola/silvicoltura), la sostenibilità ambientale, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda o l'investimento, la diffusione dell'innovazione e la crescita delle competenze professionali.

Tali servizi sono forniti da Organismi di Consulenza riconosciuti e contestualmente iscritti nel Registro Unico Nazionale e, per gli Organismi con sede legale in Regione Lombardia, altresì nell'Elenco Regionale di cui al presente avviso.

Detti Organismi risultano pertanto idonei a presentare, in una fase successiva, progetti di consulenza rivolti ad agricoltori e silvicoltori che operano in Regione Lombardia, che tramite apposito bando di selezione saranno oggetto di un sostegno finanziario ai sensi della sopracitata Operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>. Il riconoscimento e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale consente di proporre domande di aiuto per progetti di consulenza anche su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni che saranno previste nelle restanti regioni.

Il presente bando:

- dispone le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza e definisce i requisiti e gli obblighi degli stessi Organismi e dei consulenti che ne fanno parte, le modalità di implementazione e di tenuta dell'Elenco Regionale, i controlli sul mantenimento dei requisiti e il rispetto degli obblighi;

5. Requisiti per il riconoscimento dei soggetti richiedenti

Il soggetto, per essere riconosciuto idoneo, deve possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. avere sede legale in Regione Lombardia;
2. avere quali scopi statutari, oggetto sociale o altro elemento equipollente l'erogazione di servizi di consulenza/assistenza aziendale alle imprese agricole, forestali ed agli Enti gestori del territorio;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di uno di tali stati;
4. garantire adeguate conoscenze e competenze per gli ambiti di consulenza di cui al paragrafo 8 per i quali intende effettuare la propria offerta di servizi, in particolare:
 - ❖ la disponibilità di almeno un tecnico in grado di fornire consulenza in uno degli ambiti definiti al paragrafo 8 e in possesso di uno dei requisiti di seguito specificati:
 - iscrizione all'albo professionale dei dottori agronomi/dottori forestali, dei medici veterinari, dei tecnologi alimentari, dei periti agrari e degli agrotecnici ed eventuali albi professionali pertinenti con gli specifici ambiti di consulenza indicati nella tabella di cui all'Allegato 5 del presente bando, che riporta la Tabella di concordanza predisposta, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016, dalla Rete Nazionale Rurale e che potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti da parte del MIPAAF;

oppure

- possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o altro titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, ed in entrambi i casi abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi, maturata negli ultimi 10 anni anche in maniera non continuativa, nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza;
 - oppure
 - b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base di durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;

I titoli di studio e le esperienze devono essere attestati da apposito CV, redatto secondo il format predisposto (allegato 2).

Il titolo di studio, l'esperienza professionale e formativa devono essere possedute prima della richiesta di riconoscimento.

I corsi di formazione, oltre a essere indicati nel CV, devono essere documentati da attestato di frequenza/profitto e dal programma ufficiale del corso.

Saranno conteggiate, ai fini della determinazione dei periodi di cui alle sopraindicate lettere a) e b), solo mesi/ore direttamente collegati con gli ambiti per cui si chiede il riconoscimento;

5. garantire che i componenti dello staff tecnico prestino la propria attività presso **un solo** Organismo di Consulenza riconosciuto;
6. impegnarsi all'assunzione o contrattualizzazione di tutto il personale che compone lo staff tecnico entro i termini che saranno stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza. I contratti (di lavoro dipendente, collaborazione, prestazione professionale o altro titolo idoneo) dovranno indicare almeno le generalità dell'operatore, la durata e la decorrenza del rapporto, le sue caratteristiche e la sede di lavoro. La sostituzione del personale indicato in fase di riconoscimento dell'Organismo sarà consentita solo con personale in possesso delle competenze richieste di livello equivalente seguendo le procedure previste dal successivo paragrafo 12;
7. non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o conflitto d' interessi:
 - a. per l'Organismo di Consulenza:
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, e al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale (cd. *principio di separatezza*);
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione, promozione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, impianti ecc.);
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di vigilanza, controllo e certificazione delle aziende agricole e forestali;
 - titolarità/rappresentanza legale o partecipazione finanziaria alle imprese destinatarie della consulenza;
 - esecuzione, presso le aziende agricole, di attività di interesse pubblico che usufruiscano di sostegno finanziario;
 - b. per il componente dello staff tecnico impiegato:
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, e al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale;(c.d. *principio di separatezza*);

- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola destinataria della consulenza¹;
- rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola e forestale destinataria della consulenza;
- promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, impianti ecc.);
- esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;
- svolgimento di attività di consulenza aziendale in applicazione dell'Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" del PSR 2014 – 2020 e nell'ambito dei programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- esecuzione, presso le aziende agricole, di attività di interesse pubblico che usufruiscono di sostegno finanziario.

6. Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza

La Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, riconosce gli Organismi di Consulenza, istituisce l'Elenco Regionale tramite proprio provvedimento, provvede alla sua pubblicazione sul proprio portale all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it e implementa, per quanto di competenza, il Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito presso il MiPAAF.

L'Elenco Regionale è aggiornato - tramite decreto pubblicato sul portale all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - a seguito della selezione di nuovi Organismi o di variazioni delle informazioni relative ai requisiti di riconoscimento (incluse quelle relative ai tecnici).

L'Elenco Regionale, quale componente del Registro Unico Nazionale, riporta per ciascun Organismo riconosciuto le seguenti informazioni:

- o ragione sociale (Denominazione Organismo);
- o codice fiscale e/o Partita IVA;
- o sede legale;
- o recapiti telefonici, fax della sede legale, riferimenti del responsabile;
- o data ed estremi dell'atto di riconoscimento dell'idoneità;
- o eventuale data di recesso o cancellazione;
- o indirizzo pec (posta elettronica certificata);
- o sito internet (se esistente);
- o l'elenco dei nominativi dei tecnici, comprensivo di Codice Fiscale, collegati allo specifico ambito (o più ambiti) di consulenza per i quali ogni tecnico può operare;
- o ambiti (secondo il paragrafo 8) per i quali complessivamente l'Organismo ha le competenze per operare.

¹ Titolare, coniuge o parenti entro il secondo grado

Ulteriori informazioni registrate nell'Elenco Regionale

Rispetto alle informazioni minime di cui al paragrafo 6, l'Elenco Regionale riporterà le seguenti informazioni, ai fini della presentazione delle domande di aiuto per progetti di consulenza in Regione Lombardia:

- indirizzo della sede operativa o di coordinamento (o indirizzi nel caso di più sedi operative presenti sul territorio regionale);
- recapiti telefonici e fax della sede/i;
- indirizzo/i di posta elettronica;
- persona di riferimento da contattare;
- sezioni, comparti e relative specializzazioni per le quali l'Organismo di consulenza si propone di operare;
- livello base e/o livello avanzato di intervento per il/i quale/i l'Organismo di consulenza si propone di operare.

B – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSULENZA IN REGIONE LOMBARDBIA

7. Territorio di applicazione

Il riconoscimento è effettuato a livello regionale in base alla sede legale dell'Organismo che richiede il riconoscimento. Per la successiva fase di erogazione di contributi per progetti di consulenza, il territorio di applicazione sarà l'intero territorio regionale con riferimento ai destinatari del servizio di consulenza (in base all'esistenza di una sede operativa sul territorio regionale).

8. Caratteristiche generali della consulenza aziendale in Regione Lombardia

Al fine di facilitare per i destinatari della consulenza il ricorso all'Organismo in grado di erogare i servizi pertinenti ai propri bisogni, in fase di riconoscimento vengono richiesti agli Organismi i comparti, i settori e gli ambiti per i quali sono in grado di fornire consulenza.

La distinzione per comparto, settore e ambito viene richiesta con la presente procedura e resta valida ai fini della presentazione delle domande di aiuto per la selezione dei progetti di consulenza (salvo successive variazioni di quanto dichiarato) in Regione Lombardia.

L'Organismo di Consulenza, per poter presentare domanda di aiuto sul bando emanato dall'Amministrazione regionale, dovrà essere in grado di fornire supporto in almeno uno dei seguenti comparti:

- 1.A produzioni - trasformazioni / filiere vegetali;
- 1.B produzioni - trasformazioni / filiere zootecniche;
2. produzioni / filiere forestali.

Le specializzazioni degli Organismi sono distinte nell'Elenco Regionale per Sezione Agricola e relativi comparti e Sezione Forestale come di seguito specificato:

1 Sezione Agricola

1A. Specializzazioni nel comparto produzioni – trasformazioni / filiere vegetali

- A1. Frutticoltura ²
- A2. Viticoltura
- A3. Altre colture arboree ³
- A4. Orticoltura e colture officinali⁴
- A5. Florovivaismo

² Vedere paragrafo 9 Limitazioni

³ Vedere paragrafo 9 Limitazioni

⁴ Vedere paragrafo 9 Limitazioni

- A6. Cerealicoltura
- A7. Colture Proteaginose
- A8. Riscoltura
- A9. Altre colture erbacee
- A10. Trasformazione dei prodotti di origine vegetale
- A11. Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico
- A12. Integrazione di filiera e Orientamento al mercato

1B. Specializzazioni nel comparto produzioni – trasformazioni / filiere zootecniche

- B1. Allevamento bovino e bufalino
- B2. Allevamento suino
- B3. Allevamento caprino
- B4. Allevamento ovino
- B5. Allevamento equino
- B6. Allevamento avicolo
- B7. Allevamento cunicolo
- B8. Acquacoltura
- B9. Altri allevamenti ⁵
- B10. Coltivazioni collegate all'allevamento
- B11. Trasformazione dei prodotti zootecnici
- B12. Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico
- B13. Integrazione di Filiera e Orientamento al mercato

2 Sezione Forestale

- C1. Selvicoltura e certificazione per la corretta gestione forestale e tracciabilità
- C2. Meccanizzazione Forestale
- C3. Territorio e sistemazioni idraulico forestali
- C4. Sistemazione ambientale e miglioramento paesaggistico
- C5. Biomasse ed energia da legno

La consulenza viene fornita, a seconda delle richieste e delle necessità delle aziende, secondo due livelli di intervento:

1. Livello Base
2. Livello Avanzato

Ogni livello prevede specifici ambiti di consulenza indicati nella tabella di seguito riportata.

Il livello base è finalizzato a fornire supporto per il rispetto delle normative vigenti, analisi e proposte innovative per la soluzione di problematiche aziendali;

⁵ Vedere paragrafo 9 Limitazioni

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 12 ottobre 2021

Il livello avanzato è finalizzato principalmente al miglioramento della competitività, al trasferimento dell'innovazione e allo sviluppo sostenibile dell'azienda.

L'Organismo dovrà essere in grado di fornire consulenza nell'ambito del comparto prescelto, con personale qualificato, per almeno uno degli ambiti previsti.

Al comparto 1B si dovrà fare riferimento per la consulenza prestata ad aziende destinatarie con allevamento produttivo; al comparto 1A si farà riferimento per la consulenza prestata ad aziende senza allevamenti.

Comparto 1A Produzioni - trasformazioni / filiere vegetali	Comparto 1B Produzioni - trasformazioni / filiere zootecniche	Comparto 2 Produzioni / filiere forestali
<u>Livello Base</u>	<u>Livello Base</u>	<u>Livello Base</u>
<ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori relativi in particolare alle produzioni vegetali e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ELENCO CGO E BCAA); • le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; • il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; • il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.150/2012), in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; • l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie 	<ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori relativi in particolare alle produzioni animali e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ELENCO CGO E BCAA); • le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; • il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; • il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.150/2012), in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; • l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per 	<ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle procedure e delle regole di gestione forestale contenute nelle Norme Forestali Regionali (Regolamento Regionale n. 5/2007) e nella pianificazione forestale; • il rispetto delle norme sul commercio del legno e i prodotti da esso derivati richiesti dalla "Dovuta diligenza" (Reg. UE 995/2015); • gli obblighi relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e degli obblighi relativi alla conservazione degli uccelli selvatici prescritti dalla direttiva 2009/147/CE; • il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle norme di sicurezza connesse al lavoro in bosco e nella prima trasformazione (cioè le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale) • l'analisi economica aziendale, come presupposto per gli interventi di ammodernamento dell'azienda, l'aumento della competitività, l'integrazione delle filiere, l'innovazione, l'orientamento del mercato;

Comparto 1A Produzioni - trasformazioni / filiere vegetali	Comparto 1B Produzioni - trasformazioni / filiere zootecniche	Comparto 2 Produzioni / filiere forestali
<p>dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali), paragrafo 3 del Reg. n.1305/2013. • il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola. 	<p>le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali), paragrafo 3 del Reg. n.1305/2013. • il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agro-zootecnica. 	
<u>Livello Avanzato</u>	<u>Livello Avanzato</u>	<u>Livello Avanzato</u>
<ul style="list-style-type: none"> • la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; • la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità; • l'assistenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta; • la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; • gli aspetti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività, alla promozione delle conversioni aziendali ed alla diversificazione dell'attività economica, allo sviluppo sostenibile ed alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti; • lo sviluppo di filiere corte; • l'agricoltura biologica, a partire dai requisiti minimi indicati all'articolo 29, 	<ul style="list-style-type: none"> • la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; • la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda zootecnica, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità; • l'assistenza specifica per allevatori che si insediano per la prima volta; • la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; • gli aspetti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agro-zootecnica, compresi gli aspetti relativi alla competitività, alla promozione delle conversioni aziendali ed alla diversificazione dell'attività economica, allo sviluppo sostenibile ed alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti; • lo sviluppo di filiere corte; • l'agricoltura biologica, a partire dai requisiti minimi indicati all'articolo 29, 	<ul style="list-style-type: none"> • La certificazione forestale come strumento per la gestione sostenibile del bosco e degli impianti legnosi e la riconoscibilità dei prodotti legnosi sul mercato; • l'avviamento di attività di impresa boschiva, pianificazione della proprietà boschiva e programmazione di lungo periodo dell'attività aziendale per una gestione economica e sostenibile del bosco; • l'individuazione/gestione degli assortimenti ritraibili dal bosco, dagli impianti di arboricoltura o dal pioppeto, innovazioni tecniche per la valorizzazione economica; • i modelli e le tecniche di gestione sostenibile della pioppicoltura (cloni a maggiore sostenibilità ambientale, difesa fitosanitaria, gestione infestanti, modelli di potatura); • l'utilizzo del legno per la produzione di energia e realizzazione di impianti aziendali ad alta efficienza energetica per energia e calore; • attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 12 ottobre 2021

Comparto 1A Produzioni - trasformazioni / filiere vegetali	Comparto 1B Produzioni – trasformazioni / filiere zootecniche	Comparto 2 Produzioni / filiere forestali
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardia e valorizzazione della biodiversità vegetale; • attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità vegetale, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico di aree agricole; • adeguamento gestionale e strutturale delle attività agricole nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici. 	paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale; • attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità animale, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico di aree agricole; • adeguamento gestionale e strutturale delle attività agricole nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici • gli aspetti legati al benessere degli animali • gli aspetti igienici e sanitari delle pratiche zootecniche nella gestione dell'allevamento. 	ripristino e restauro ecologico delle foreste; <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici.

9. Limitazioni

In base al principio di complementarità e di demarcazione non sarà possibile presentare domanda di aiuto per progetti relativi a servizi di consulenza aziendale nei casi indicati in tabella:

Settore	Ambito di intervento	Regolamento UE n. 1308/2013	Regolamento UE n. 1305/2013	Criterio di complementarità e demarcazione
		OCM	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	
OCM Settore Ortofrutticolo	Formazione e informazione	Servizi di consulenza aziendale	Operazione 2.1.01	L'impresa agricola che aderisce ad una OP che ha attivato la produzione integrata non può partecipare al servizio di consulenza dell'Operazione 2.1.01 per le stesse tematiche relative alla produzione integrata
			Servizi di consulenza aziendale	
OCM Settore apicoltura	Assistenza tecnica	Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori	Misura 2	Gli interventi di formazione, informazione, scambi aziendali, consulenza aziendale e programmi di ricerca sono finanziati esclusivamente con l'OCM
			Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
			Misura 2	

OCM Settore olio d'oliva	Programma di sostegno nazionale	Articolo 29	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Gli interventi relativi alla consulenza aziendale sono finanziati esclusivamente con l'OCM
---------------------------------	---------------------------------	-------------	---	--

C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10. Responsabile del procedimento

Il dirigente della struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di gestione del PSR 2014/2020, assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990.

11. Presentazione della domanda

La domanda finalizzata al riconoscimento dell'idoneità per l'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza agricola e forestale deve essere formulata in conformità ad appositi modelli, resi disponibili negli allegati, e corredata dalla documentazione obbligatoria.

Tutta la modulistica sarà consultabile, dal giorno di pubblicazione del bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e scaricabile dal portale: <http://www.psr.regione.lombardia.it>

Tale modulistica dovrà essere:

- compilata in lingua italiana;
- debitamente firmata digitalmente dal soggetto titolato per l'Organismo proponente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

La domanda di riconoscimento, corredata da tutti gli allegati, può essere presentata dal **25 ottobre 2021 fino alle ore 16:00 del 17 gennaio 2022**.

Si precisa che non saranno indetti nuovi bandi di riconoscimento di Organismi di Consulenza per la programmazione 2014/2020.

La domanda deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

L'oggetto della PEC deve essere <<**Domanda di riconoscimento Organismi di Consulenza e tecnici operanti**>>.

La presentazione della domanda di riconoscimento è attestata dalla data e dall'ora di ricezione certificate a sistema.

È possibile sostituire una domanda di riconoscimento già presentata con una successiva domanda da presentare con le medesime modalità, purché entro i termini previsti dal bando, alla quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista. Questa seconda domanda sostituisce integralmente la precedente.

Le domande presentate dopo i termini sopra indicati oppure in forma cartacea al protocollo della Regione o inviate tramite posta elettronica ordinaria, non sono ricevibili e pertanto non ammesse.

È possibile presentare una sola domanda di riconoscimento di Organismi di Consulenza e tecnici nel periodo indicato.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto operazione esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione elencata nei punti seguenti:

A) domanda di riconoscimento dell'Organismo di Consulenza redatta secondo l'allegato 1 (modello 1 domanda).

La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale e corredata da:

- A.1 copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
- A.2 copia dello statuto vigente del soggetto richiedente;
- A.3 per Organismi che non prevedano atto costitutivo/statuto (es: liberi professionisti) documentazione dalla quale risulti la possibilità di svolgere le attività di consulenza/assistenza tecnica per le quali è presentata la candidatura (es: codici di attività collegati alla partita IVA);
- A.4 dichiarazione di svolgimento dell'attività di consulenza in forma esclusiva presso un solo Organismo da parte di ciascun componente dello stesso, per le prestazioni di cui alla Misura 2, finanziabili con l'operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>.

B) curricula professionali, redatti secondo l'allegato 2 (modello 2 – curriculum professionale), sottoscritti da ciascun consulente.

Ogni curriculum professionale deve essere corredata da:

- B.1 copia del documento di identità in corso di validità;
- B.2 copia degli attestati di partecipazione ad iniziative formative/informative rilasciati dagli enti organizzatori, effettuate negli ultimi 3 anni, relative alle tematiche per le quali si offre la consulenza aziendale, corredata dal programma del corso.

C) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sede e alle dotazioni tecniche, redatta secondo l'allegato 3 (modello 3 - elenco dotazioni tecniche) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera A);

D) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito ai comparti ed agli ambiti di consulenza per l'erogazione dei servizi di consulenza in Regione Lombardia redatta secondo l'allegato 4 (modello 4 – comparti_ambiti) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera A).

Il richiedente può operare nel rispetto degli ambiti di consulenza secondo lo schema illustrato nella tabella riportata in allegato 5.

Le dichiarazioni di cui ai punti C) e D) non costituiscono requisito per il riconoscimento, ma sono presentate contestualmente alla domanda di riconoscimento e saranno ritenute valide in sede di successiva presentazione della domanda di aiuto per progetti di consulenza.

12. Istruttoria

Il Responsabile di Operazione individua nell'ambito della propria struttura i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande.

12.1 Modalità e tempi del processo

L'istruttoria ha ad oggetto la ricevibilità, ammissibilità e verifica delle condizioni per l'iscrizione degli Organismi di Consulenza all'Elenco Regionale ed è svolta dalla Struttura competente della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Le domande di riconoscimento pervenute vengono istruite secondo quanto stabilito ai successivi paragrafi.

La fase istruttoria deve essere conclusa entro 90 giorni lavorativi dal termine previsto per la presentazione delle domande di riconoscimento.

12.2 Verifica di ammissibilità delle domande

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11, oppure pervenute in forma cartacea al protocollo della Regione o inviate tramite posta elettronica ordinaria, sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria; il procedimento si considera concluso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e smi.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Il Responsabile di Operazione, per le domande ricevibili, procede con le verifiche di ammissibilità, relative alla regolarità e completezza della documentazione richiesta (domanda, allegati e documenti richiesti) di cui al paragrafo 11. La mancanza dei seguenti documenti comporta la inammissibilità della domanda:

1. domanda di partecipazione firmata digitalmente (punto A);
2. dichiarazione di svolgimento esclusivo dell'attività di consulenza presso un solo Organismo, (punto A.4);
3. curriculum vitae dei consulenti (punto B).

Negli altri casi il Responsabile di Operazione procede all'eventuale richiesta di perfezionamento della documentazione mancante o incompleta, che deve essere inviata alla Struttura competente, tramite PEC, entro 10 giorni lavorativi. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine di cui sopra, la domanda è considerata inammissibile.

Il Responsabile di Operazione comunica ai richiedenti, tramite PEC, gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità.

La comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e 2 della legge n. 241/90, nella stessa sono specificati:

1. l'oggetto del procedimento;
2. il termine di conclusione del procedimento;
3. il nominativo del Responsabile di Operazione;
4. la struttura responsabile dell'istruttoria, presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

12.3 Valutazione delle domande

Per le domande ammesse, la Struttura competente verifica il rispetto e la presenza dei requisiti di idoneità all'erogazione della consulenza aziendale con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.

Tale verifica si conclude con la predisposizione di un apposito verbale, che attesta il rispetto e la presenza dei requisiti previsti.

12.4 Perfezionamento della domanda

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionamento della documentazione presentata, in quanto i documenti non risultino chiari e/o esaustivi, il Responsabile di Operazione richiede, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine

non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttorio negativo.

Il Responsabile di Operazione invia ai richiedenti, tramite PEC, comunicazione dell'esito negativo della richiesta di riconoscimento.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, la Struttura competente effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e il funzionario incaricato redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile di Operazione valuta l'esito conseguente alla richiesta di riesame, sottoscrive il verbale istruttorio definitivo e lo trasmette al richiedente, tramite PEC.

12.5 Concessione del riconoscimento e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Il Responsabile di Operazione predisponde e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi dell'istruttoria approvando i seguenti elenchi:

- domande ritenute non ricevibili o non ammissibili secondo quanto previsto al paragrafo 12.2;
- Organismi idonei all'erogazione di servizi di consulenza aziendale e all'iscrizione nell'Elenco Regionale;
- Organismi non idonei all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, in caso di istruttoria negativa, con le pertinenti motivazioni.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati nel decreto:

- ragione sociale e codice fiscale dell'Organismo di Consulenza;
- sede legale (indirizzo, CAP, Comune);
- indirizzo PEC (posta elettronica certificata);
- elenco dei nominativi dei componenti dello staff tecnico;
- ambiti di consulenza per i quali l'organismo è riconosciuto.

Il riconoscimento dell'idoneità e la conseguente iscrizione nell'Elenco Regionale non impegna in alcun modo la Regione Lombardia nei confronti di ciascun Organismo di Consulenza riconosciuto, sia con riferimento agli interventi previsti dalle Operazioni 2.1.01 del P.S.R. 2014/2020 sia di altri interventi.

Il riconoscimento, inoltre, ha carattere temporaneo e dura per tutto il periodo di programmazione 2014/2020 estesa con Reg. (UE) 2020/2220 all'anno 2022, fatti salvi il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 14 ed eventuali variazioni normative che dovessero incidere sui requisiti richiesti.

Il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale concesso ai sensi del sopra richiamato decreto è valido per l'inserimento nel Registro Unico Nazionale.

12.6 Variazioni

Le domande di variazione di quanto dichiarato rispetto ai requisiti di riconoscimento nel presente bando e in quelli precedenti, (ambiti di consulenza, consulenti, ...) devono essere presentate al Responsabile di Operazione tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 15 giorni dalla data in cui si manifesta la variazione di quanto dichiarato.

La struttura competente effettua l'istruttoria relativa alle domande di variazione pervenute e ne comunica l'esito al richiedente, tramite PEC.

Il Responsabile di Operazione provvede annualmente, se del caso, ad aggiornare con decreto gli elenchi degli Organismi di Consulenza riconosciuti e dei tecnici operanti accreditati.

D - DISPOSIZIONI FINALI

13. Costituzione dell'Elenco Regionale

La costituzione dell'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza è effettuata, a conclusione della emanazione del decreto di riconoscimento degli Organismi, con la pubblicazione dello stesso da parte del Responsabile dell'Operazione al seguente sito www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi.

L'Elenco Regionale è periodicamente aggiornato, secondo le modalità fissate nei paragrafi precedenti.

Regione Lombardia procederà all'inserimento degli Organismi riconosciuti nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole e forestali istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, Forestali (MiPAAF) entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto.

14. Obblighi degli Organismi di Consulenza per il mantenimento del riconoscimento

Ai fini del mantenimento del riconoscimento gli Organismi di Consulenza si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

1. mantenere tutti i requisiti di idoneità di cui al paragrafo 5 per il periodo di iscrizione nell' "Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza per la Misura 2";
2. assolvere l'obbligo di formazione e di aggiornamento dei consulenti con cadenza almeno triennale sulle tematiche che saranno oggetto di consulenza;
3. comunicare alla Struttura competente della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, entro 15 giorni dall'evento, qualsiasi variazione rispetto ai requisiti di riconoscimento riportati nell'Elenco Regionale pubblicato, compresi quelli relativi ai tecnici. La sostituzione del personale indicato in fase di riconoscimento dell'organismo sarà consentita solo con personale in possesso delle competenze richieste almeno di livello equivalente;
4. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

15. Decadenze, revoche e rinunce degli Organismi di Consulenza riconosciuti

Richiesta di Cancellazione

Il recesso o rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte del soggetto riconosciuto attiva la procedura indicata al successivo punto 3).

Revoca del Riconoscimento

La revoca del riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale all'Organismo viene disposta nei seguenti casi:

- a) accertamento, da parte della struttura regionale competente, di irregolarità nell'ambito dell'attività di controllo concernente il rispetto degli obblighi da parte degli Organismi di Consulenza e l'effettiva erogazione del servizio di consulenza secondo i previsti standard esecutivi;
- b) rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte del soggetto riconosciuto; in questo caso la procedura di decadenza comprende esclusivamente il punto 3) di seguito descritto.

La procedura di revoca prevede:

- 1) la notifica da parte del Responsabile di Operazione all'Organismo di Consulenza, tramite PEC, della constatazione del venire meno dei requisiti d'idoneità, del mancato rispetto degli obblighi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale, con l'invito a fornire osservazioni entro il termine di 10 giorni; tale comunicazione costituisce l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento;
- 2) la verifica da parte della struttura regionale competente, in base alle osservazioni eventualmente corredate da documenti fornite dall'Organismo, della persistenza dei presupposti della revoca, anche mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato da compiersi entro i 45 giorni successivi al ricevimento delle osservazioni di cui al precedente punto 1) trasmesse dall'interessato;
- 3) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti di idoneità, del mancato rispetto degli obblighi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale o in presenza della rinuncia dell'Organismo di Consulenza, il Responsabile di Operazione si pronuncia nei 20 giorni successivi, mediante l'adozione di un decreto, con il quale dispone la revoca del riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dall'Elenco Regionale.

La cancellazione dall'Elenco Regionale comporta la conseguente cancellazione anche dal Registro Nazionale.

Il Responsabile di Operazione invia all'Organismo interessato, tramite PEC, il decreto di cui al precedente punto 3, indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso (secondo quanto previsto al paragrafo 24).

La revoca del riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'Organismo di Consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale nell'ambito della programmazione sullo Sviluppo Rurale 2014/2020.

16. Controlli

I controlli successivi al riconoscimento riguardano il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, il rispetto degli obblighi e l'operatività degli Organismi di Consulenza.

I controlli si distinguono in:

A - Controlli amministrativi.

I controlli amministrativi vengono effettuati tramite la verifica documentale e verteranno sui seguenti aspetti:

1. requisiti di riconoscimento, previsti al paragrafo 5;
2. obblighi dell'Organismo di Consulenza, di cui al paragrafo 14.

B - Controlli presso la sede operativa.

I controlli presso la sede dell'Organismo di Consulenza sono relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la sede operativa.

I controlli sono effettuati annualmente a campione casuale, su una percentuale del 5% degli Organismi di Consulenza con progetti approvati sull'operazione 2.1.01 << Incentivi per l'attività di consulenza aziendale >>, e sono eseguiti dai funzionari incaricati della Struttura competente della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

I controlli sono effettuati con un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo nella sede operativa, la presenza del legale rappresentante (o figura equipollente) del soggetto riconosciuto o di un suo delegato.

Il legale rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate. Inoltre, è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento descritta al paragrafo 15.

I controlli si concludono con la predisposizione di un verbale.

Il Responsabile di Operazione invia all'Organismo di Consulenza, tramite PEC, il verbale e, in caso di esito negativo del controllo, avvia la procedura di revoca del riconoscimento di cui al paragrafo 15.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nella successiva comunicazione, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

17. Monitoraggio dei risultati

17.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

Numero dei soggetti partecipanti

Numero di Organismi di Consulenza riconosciuti

Domande presentate

Domande ammesse

17.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è:

Dott.ssa Elena Zini Tel. 02.6765 5756 e-mail: elena_zini@regione.lombardia.it

19. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta in allegato 6.

20. Pubblicazione, informazioni e contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti dell'avviso.

Responsabile di Operazione:

Elena Zini Tel. 02.6765 5756 e-mail: elena_zini@regione.lombardia.it

Referente:

Chiara Carasi Tel. 02.6765 2271 e-mail: chiara_carasi@regione.lombardia.it

Il provvedimento finale, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 12 ottobre 2021

- pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi.

21. Richieste di chiarimenti

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso, possono essere richiesti chiarimenti.

Le richieste scritte dovranno essere indirizzate al dirigente della Struttura <<Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità>> – Responsabile dell'Operazione 2.1.01:

Elena Zini Tel.02.67656704 e-mail: elena_zini@regione.lombardia.it

pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate non oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza dell'avviso. Dopo tale data l'Amministrazione non prenderà in considerazione gli eventuali chiarimenti richiesti.

I chiarimenti forniti saranno pubblicati sul portale del PSR, nella specifica sezione relativa ai bandi/avvisi: <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi>

22. Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda Informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Avviso per il riconoscimento di Organismi di Consulenza
Di cosa si tratta	Avviso finalizzato al riconoscimento degli Organismi che possono prestare consulenza alle aziende agricole, silvicole e agli Enti gestori del territorio. Il riconoscimento comporta l'iscrizione all'Elenco Regionale e al Registro Unico nazionale.
Chi può partecipare	Organismi di Consulenza con le caratteristiche previste nel bando.
Caratteristiche dell'agevolazione	Non sono previste agevolazioni economiche. Il bando è finalizzato al riconoscimento di nuovi Organismi di Consulenza e/o alla variazione di Organismi già riconosciuti sulla base di una valutazione di conformità ai requisiti previsti dal bando e alla costituzione/aggiornamento dell'Elenco Regionale e del Registro Unico Nazionale. Gli Organismi riconosciuti potranno presentare domanda di contributo per progetti di consulenza aziendale a valere sull'operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>.
Procedura di selezione	Verifica dei requisiti formali a seguito di domanda di riconoscimento.
Data di apertura	25 ottobre 2021.
Data di chiusura	17 gennaio 2022 ore 16.00.
Come partecipare	Presentazione, tramite PEC, della domanda di riconoscimento in base alla modulistica prevista nel bando.
Contatti	Responsabile di Operazione: Elena Zini Tel. 02.6765 5756 email: elena_zini@regione.lombardia.it Referente: Chiara Carasi Tel. 02.6765 2271 email: chiara_carasi@regione.lombardia.it

23. Diritto di accesso agli atti

Per quanto riguarda l'esercizio del Diritto di Accesso agli atti si rimanda all'Informativa ai sensi della legge 241/90 e L.R. 1/2012 ed alla modulistica di cui all'allegato 7.

24 Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

26. Definizioni

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

- a) <<sistema di consulenza aziendale>>: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, così come integrato dalle disposizioni di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154 ed in particolare l'art. 1, comma 10;
- b) <<servizi di consulenza>>: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli Organismi di Consulenza riconosciuti;
- c) <<Organismo di Consulenza>>: l'Organismo riconosciuto da Regione Lombardia che eroga servizi di consulenza agli imprenditori agricoli, ai silvicoltori, agli enti gestori del territorio tramite i propri consulenti, nell'ambito della Misura 2, Operazione 2.1.01;
- d) <<Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza>> elenco degli Organismi idonei a fornire consulenza con sede legale sul territorio regionale;
- e) <<soggetti destinatari della consulenza>>: agricoltori e silvicoltori del territorio che si avvalgono dei servizi di consulenza, anche in forma collettiva, attraverso la sottoscrizione di un accordo con un Organismo riconosciuto;
- f) <<ambiti di consulenza>>: tematiche di cui al paragrafo 8 sulle quali il consulente presta la propria opera;

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 12 ottobre 2021

- g) <<consulente>>: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera in un Organismo riconosciuto, per la fornitura di servizi di consulenza;
- h) <<attività di aggiornamento professionale>>: attività che consente ai consulenti di essere periodicamente aggiornati per lo svolgimento della loro prestazione;
- i) <<riconoscimento>>: conferimento della qualifica di organismo di consulenza da parte della Regione e iscrizione nell'Elenco Regionale e/o nel Registro Unico nazionale;
- j) <<requisiti di riconoscimento>>: i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dall'Organismo di Consulenza per poter essere inserito nell'Elenco Regionale e/o nel Registro Unico Nazionale;
- k) <<Registro Unico>>: Registro Nazionale degli Organismi di Consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal Ministero della Salute, per la prestazione dei servizi di consulenza;
- l) <<staff tecnico>>: i consulenti che, in rapporto di dipendenza o collaborazione a vario titolo con un Organismo di Consulenza, prestano la propria opera per la fornitura di servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e ai silvicoltori;
- m) <<personale amministrativo>>: le persone che, in rapporto di dipendenza o di collaborazione a vario titolo con un organismo di consulenza, prestano la propria opera nell'ambito della gestione amministrativa collegata alla erogazione del servizio di consulenza;
- n) <<sostegno>>: il contributo in conto capitale erogato agli Organismi di Consulenza per le prestazioni fornite agli agricoltori e ai silvicoltori, ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, art. 15.

27. Riepilogo date e termini temporali

Attività	Periodo/Termine	Soggetto competente
Presentazione delle domande di riconoscimento	Dal 25 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022 ore 16.00	Richiedenti
Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità formale e istruttoria tecnico amministrativa	Entro 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda	D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Struttura <<Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità>>
Provvedimento finale di riconoscimento	A conclusione della fase Istruttoria	Responsabile di Operazione
Costituzione e Pubblicazione dell'Elenco Regionale degli Organismi di Consulenza	A conclusione della fase di emissione dei provvedimenti regionali di riconoscimento	D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Struttura <<Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità>>